

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 2**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale

*(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D1/13


Roma, 21 marzo 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## Relazione illustrativa

Le modifiche al DPR n.76 del 1998 si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille", anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Tra gli scopi principali va annoverata l'esigenza di contenere il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni previsto dalla legge n. 241/1990 come successivamente modificata ed integrata. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza. Vanno inoltre sottolineati la razionalizzazione ed il contenimento della spesa che deriveranno dal pagamento del contributo per stati di avanzamento dei lavori nonché dalla disciplina più puntuale dei casi di revoca e di restituzione delle somme alla Presidenza del Consiglio. Da ultimo si segnala la necessità dell'intervento in attuazione delle recenti disposizioni normative (cfr. DL n. 98 del 2011, DL n. 201 del 2011, DL n. 95 del 2012, legge di stabilità 2013 - n. 228 del 2012) che, per esigenze della protezione civile, per fronteggiare le avversità atmosferiche e gli eventi alluvionali verificatesi nel 2012, hanno decurtato la disponibilità delle somme. Lo schema di regolamento prevede, invece, a regime, un meccanismo di ripartizione dei fondi, previsti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, mediante l'introduzione di criteri che destinano le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, ciò al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione e garantire la tempestività degli interventi.

Con riferimento al DPR n.76 del 1998 si rappresentano le seguenti modifiche.  
L'articolo 1 resta invariato.

L'articolo 2, comma 1, resta invariato.

L'articolo 2, comma 2, precisa che gli interventi per fame nel mondo devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo. La modifica si rende necessaria per individuare con maggior esattezza i confini della categoria di intervento per un miglior coordinamento con l'azione svolta dall'Amministrazione competente in materia (Ministero degli affari esteri).

E' stata adottata una nuova formulazione dell'articolo 2, comma 3, relativo alle calamità naturali, in modo da comprendere in maniera più organica ed esaustiva le varie tipologie di intervento comprese in tale categoria.

All'articolo 2, comma 4, è stata ampliata la platea dei destinatari degli interventi prevedendo, oltre a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, anche le persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, in armonia con la normativa sopravvenuta (decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione delle direttive comunitarie emanate in materia).

L'articolo 2, comma 5, prevede che il requisito di bene culturale dell'oggetto dell'intervento sia riconosciuto con provvedimento dell'Amministrazione competente in materia di beni e attività culturali. Questa disposizione trae origine dalla necessità di acclarare in maniera inequivoca l'esistenza di tale requisito. Per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", i beni culturali di proprietà dei soggetti ammessi alla ripartizione dell'otto per mille indicati



dall'articolo 3, comma 1, del regolamento (pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, escluso in ogni caso il fine di lucro) sono da considerare beni meritevoli di tutela, salvo un provvedimento che li dichiara sprovvisti di tale requisito. Infatti, ai sensi degli articoli 10 e 12 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse artistico e storico sono sottoposte alle disposizioni dello stesso codice, fino a quando non intervenga la verifica della sussistenza del requisito dell'interesse stesso. Con la disposizione proposta non sarà più possibile concedere il contributo per progetti riguardanti beni per i quali tale verifica non sia intervenuta ovvero non sia stata richiesta almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Per armonizzare le iniziative di utilizzazione della quota "otto per mille" a gestione statale con gli indirizzi governativi, l'articolo 2, comma 5 - bis, stabilisce che gli stessi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

All'articolo 2, comma 6, sono eliminate le parole "per tale ragione" pleonastiche per un verso e fuorvianti per l'altro perché sembrerebbero richiedere una specifica individuazione dei motivi che comportano il carattere di straordinarietà dell'intervento.

L'articolo 2, comma 6-bis, chiarisce che gli interventi per calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali devono essere eseguiti sul territorio italiano. In verità, la norma è stata già interpretata in questo senso e, pertanto, la modifica vuole solo esplicitare quanto già contenuto implicitamente nell'attuale formulazione.

L'articolo 2 -bis (Criteri di ripartizione) disciplina in maniera più organica i criteri applicativi.

L'articolo 2 - bis, comma 1, intende stabilire quale criterio di ripartizione della quota disponibile la divisione in quote uguali tra le quattro categorie contemplate dalla norma. L'attuale disciplina non individua alcun criterio per ripartire le risorse a disposizione, che pertanto possono essere assegnate anche a una o ad alcune delle quattro tipologie previste. Va però evidenziato che l'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dello Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, senza assegnare alcuna priorità alle categorie individuate. Sembra pertanto più rispondente sia alla ratio di tale norma legislativa sia alla volontà del contribuente dividere in quattro parti uguali la somma proveniente dalle scelte effettuate dai cittadini.

L'articolo 2- bis, comma 2, attribuisce una priorità nella distribuzione delle risorse agli interventi per calamità naturali, nel caso in cui si verifichi un evento ascrivibile a tale categoria nei dodici mesi precedenti al termine per la presentazione delle domande, ciò consente di regolamentare il procedimento e rendere tempestivo l'intervento mediante l'introduzione di criteri che, nella ripartizione dei fondi, destinano le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, garantendo, altresì l'operatività dell'amministrazione.



L'articolo 2-bis, comma 3, onde evitare che la rigida applicazione del criterio fissato dal comma 1 possa comportare di fatto il mancato utilizzo di parte delle risorse disponibili, introduce un contemperamento, stabilendo che se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

L'articolo 2-bis, comma 4, fissa criteri di ripartizione tesi a privilegiare gli interventi di maggior rilievo e a evitare una distribuzione parcellizzata delle risorse.

L'articolo 2-bis, comma 5, prevede che, al fine di perseguire una equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche, secondo una ripartizione frequentemente utilizzata anche dall'ISTAT, del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). Ciò al fine di accogliere le indicazioni avanzate nel corso degli anni dalle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 7, sia dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 20 luglio 2000 sull'opportunità di garantire l'assegnazione di parte dei fondi a disposizione sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 2-bis, comma 6, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze. Tale disposizione è in sintonia con il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi, in caso di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

L'articolo 2-bis, comma 7, è una diversa e più razionale collocazione dell'attuale art. 4, comma 2, di analogo tenore, richiedendo specifica motivazione in caso di concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti. E' stato previsto un limite temporale, fissato in due anni, prima mancante.

L'articolo 3 definisce i requisiti soggettivi.

L'articolo 3, comma 1, individua quali soggetti ammessi alla ripartizione dell'otto per mille gli stessi attualmente previsti e richiama, quale parte integrante del regolamento, l'allegato A contenente lo schema di domanda e i moduli per l'autodichiarazione dei requisiti.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 indicano i requisiti da comprovare con una formulazione più chiara e completa rispetto all'attuale, anche per quanto attiene ai soggetti chiamati ad "autocertificare" i requisiti stessi. E' stato attenuato il divieto a presentare nuove istanze per i soggetti che siano incorsi nella revoca del contributo, limitandone il



periodo a 5 anni, onde non penalizzare amministratori incolpevoli per il comportamento dei predecessori.

L'articolo 3, comma 5, prevede espressamente l'inammissibilità della domanda che non sia corredata dalla documentazione indicata; tale scelta è dettata dall'esigenza di assegnare tempi certi al procedimento e assoluta parità di condizioni a tutti quelli che presentano domanda.

L'articolo 4 definisce i contenuti oggettivi in maniera più sistematica, raggruppando le disposizioni prima recate da diversi articoli e poste per inciso nella definizione della procedura di ripartizione. La norma proposta indica espressamente l'inammissibilità della domanda, che non sia corredata da una relazione tecnica conforme all'Allegato B, parte integrante del regolamento. E' inoltre espressamente prevista la possibilità di chiedere chiarimenti da parte delle Commissioni tecniche, meglio di seguito indicate.

Il successivo articolo 5 (Schema del piano di ripartizione) è stato depurato delle disposizioni attinenti alla presentazione delle domande ed è stato scritto secondo la scadenza temporale delle fasi procedurali.

L'articolo 5, comma 1, prevede la valutazione delle istanze regolarmente pervenute e debitamente documentate.

L'articolo 5, comma 2, disciplina l'acquisizione della valutazione di cui al comma 1 attraverso l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di valutazione. La norma in realtà recepisce e regola un modello organizzativo già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nel corso dell'espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità e di efficienza.

L'articolo 5, comma 3, introduce invece una novità di rilievo, perché assegna alle Commissioni suddette il compito di esprimere, in attuazione dei criteri di cui all'art. 2- bis, comma 6, una valutazione espressa numericamente, onde avere dati oggettivi e informazioni chiare da seguire nell'attribuzione del finanziamento. Tale innovazione risponde alla richiesta di trasparenza più volte sottolineata dalle Camere in sede di parere.

L'articolo 5, comma 4, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui allo stesso articolo 5 e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse, anziché entro l'attuale termine del 30 giugno, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo articolo 6, comma 2. Ciò al fine di contenere il procedimento nei termini di durata massima previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e fissati al massimo in 180 giorni.

Gli articoli 6 e 6- bis disciplinano le modalità di presentazione della richiesta e le cause di esclusione, in maniera puntuale, cercando di eliminare i dubbi che nel passato hanno caratterizzato questa fase. Il termine di presentazione è fissato al 30 settembre di ogni anno, per consentire il contenimento del procedimento nei termini di durata massima previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 7, al comma 1, recepisce il cambiamento del termine per la stesura del piano di riparto e l'innovazione concernente l'introduzione delle Commissioni tecniche di



cui all'art. 5 ,comma 3, e al comma 3 sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con quella nel sito della Presidenza del Consiglio in ossequio all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009. Il comma 2 stabilisce che il Presidente del Consiglio invii lo schema di decreto di ripartizione alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni, e adotti il decreto stesso entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle suddette Commissioni. Ove il termine di 30 giorni assegnato alle Commissioni parlamentari decorra infruttuosamente, il decreto è in ogni caso adottato.

Gli articoli 8 e 8 -bis disciplinano in maniera puntuale l'erogazione, il monitoraggio e l'eventuale revoca del conferimento per porre fine alle gravi lacune presenti nell'attuale regolamentazione. In particolare, è previsto che l'erogazione dei fondi ai destinatari da parte della Presidenza del Consiglio avvenga per successivi stati d'avanzamento dei lavori relativi al progetto beneficiario del contributo. La modifica ha anche un effetto di contenimento della spesa pubblica, in quanto il finanziamento viene erogato nella sua interezza solo dopo le verifiche di effettiva esecuzione delle opere programmate. Inoltre la revoca è stata disciplinata in maniera più rigorosa prevedendo anche la restituzione delle somme non correttamente impiegate alla Presidenza del Consiglio con recupero dei fondi a vantaggio della finanza pubblica.

Attualmente, infatti, il contributo è erogato dalla Presidenza del Consiglio prima dell'inizio dei lavori, monitorato dalle amministrazioni competenti e revocato ove non siano commissionati i lavori entro diciotto mesi dall'ordinativo di pagamento della somma relativa (art. 8 regolamento n. 76 del 1998). In passato sono sorti problemi applicativi in quanto la data di tale affidamento non sempre risulta in modo certo e incontestabile. Nulla è previsto per il caso in cui il destinatario non trasmetta i dati necessari per procedere al pagamento ovvero per l'ipotesi di lavori iniziati ma non terminati o eseguiti parzialmente o in maniera difforme al progetto approvato. Non è disciplinata la proroga delle scadenze progettuali, non è esplicitamente individuato un meccanismo di recupero per le somme erogate e non utilizzate, dopo l'affidamento dei lavori. Con la normativa proposta si prevedono:

- la conferma dei requisiti soggettivi posseduti all'atto della domanda;
- la revoca ove non risulti l'inizio delle attività entro diciotto mesi dall'ordinativo di pagamento della somma relativa ovvero per mancata esecuzione e mancata conclusione dell'intervento entro i termini indicati; la decadenza dal contributo ove la documentazione necessaria per l'accredito del contributo non arrivi entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di documentazione;
- la corresponsione in caso d'importo superiore a 30 mila euro, di una somma pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore, rinviando l'accredito della restante somma solo dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori d'importo pari ad almeno ad almeno la metà della quota di contributo erogata, in modo da contemperare l'esigenza del beneficiario di avere i fondi a disposizione per dare inizio o completare i lavori e la tutela del pubblico interesse di una corretta utilizzazione del contributo;
- la modifica delle modalità di monitoraggio: il regolamento vigente, infatti, dispone che i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille e che a tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati. Tale disposizione, però, in pratica è stata di frequente disattesa, si sono verificati notevoli disguidi dovuti ai tempi eccessivamente lunghi richiesti dall'acquisizione del parere delle amministrazioni



competenti e il termine semestrale per la presentazione del rapporto è spesso infruttuosamente scaduto. La disciplina proposta prevede l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio distinte da quelle di valutazione in modo da evitare ogni possibile commistione tra i due momenti procedurali.

La formulazione proposta dell'articolo 8-ter distingue il caso di variazione dell'oggetto da quello di impiego delle somme non utilizzate, oggi accomunati in una sola ipotesi, sostituisce la parola "economie" con "risparmi di spesa", onde evitare confusione con il termine "economie" usato in contabilità di Stato e degli Enti pubblici, integra la disciplina esistente e la completa, sottraendo all'obbligo del DPCM le variazioni o gli utilizzi dei risparmi di spesa di minore impatto, individuando la possibilità di autorizzare tali modifiche o utilizzi con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del dirigente all'uopo delegato. E' stato poi previsto un termine per l'utilizzazione dei risparmi di spesa. La modifica comporta una semplificazione procedurale in quanto i fondi vengono direttamente riversati sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nonché una forma di contenimento di spesa limitando nel tempo la possibilità di utilizzare le somme risparmiate.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo

**TITOLO:** SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE: REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE A NORMA DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N.222 .

**Referente:** Cons. Anna Gargano – Coordinatore dell'Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio

**Sezione I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.**

**A) Descrizione del quadro normativo vigente.**

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede".
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Legge 23 dicembre 1996, n. 664 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999", che all'articolo 3, comma 19, prevede l'emanazione di un regolamento con il quale stabilire i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'articolato intende modificare alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modifiche si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille", anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di meglio esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza.

L'intervento è in linea con le indicazioni ricevute dalla Corte dei conti e dalle Commissioni Parlamentari. In particolare, la Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/2008/G emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 6 giugno 2008, aveva espresso le seguenti considerazioni e raccomandazioni:

- notevole disparità nella ripartizione del fondo dell'otto per mille sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale;



- elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà disciplinato dal DPR n. 76 del 1998.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Le amministrazioni hanno avvertito l'esigenza di perfezionare la legislazione in materia, così da assicurare chiarezza normativa e semplicità nelle procedure.

I problemi, rilevati anche dalla Corte dei conti e dalle Commissioni parlamentari, sono legati ad una più chiara e trasparente indicazione dei criteri di ripartizione della quota disponibile anche allo scopo di evitare disparità di trattamenti e concedere finanziamenti eccessivamente frammentati.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il presente schema di regolamento è finalizzato a realizzare un intervento complessivo di armonizzazione ed integrazione della normativa, intervento che comporterebbe benefici per le amministrazioni, che potrebbero vedere risolte alcune ambiguità interpretative e procedurali e per i soggetti che accedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille che potrebbero contare su un procedimento più trasparente e su una normativa chiara e quindi su trattamenti omogenei.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato, sotto il profilo tecnico operativo, dall'effettivo conseguimento delle finalità di omogeneità di distribuzione della contribuzione, sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale, di maggiore efficienza nella gestione delle risorse e di maggiore trasparenza del procedimento, anche attraverso la comparazione con le ripartizioni dei fondi "otto per mille" effettuate in precedenza e con le attività svolte prima dell'entrata in vigore dell'intervento regolatorio.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nel regolamento sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati.

**Sezione II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.**

Lo schema di regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le amministrazioni competenti in materia, svolta attraverso scambio di documentazione scritta, incontri con rappresentanti delle singole amministrazioni nel corso di apposite riunioni tecniche presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.

**Sezione III. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.**

**Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.**

E' stata analizzata la valutazione dell'opzione di non intervento. Tuttavia si è acclarato che le modifiche fossero necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi, con particolare riferimento all'obbligo di contenere il procedimento entro i tempi massimi (180 giorni) previsti dalla legge n. 241 del 1990, come successivamente modificata, mentre l'attuale disciplina prevede una durata complessiva di circa 9 mesi. Il regolamento vigente, inoltre, non comprende nella categoria dei rifugiati tutte le forme di protezione umanitaria introdotte da recenti interventi normativi.

Il d.P.R. n. 76 del 1998, nella versione vigente, indica in modo generico i criteri di ripartizione e non definisce una omogenea distribuzione delle risorse tra le categorie contemplate dalla legge n. 222 del 1985 e sul territorio; pertanto lo stesso non assicura uniformità di trattamento e trasparenza della procedura in via permanente.



I requisiti soggettivi e oggettivi per le richieste di contributo, specificati anche negli Allegati A e B al medesimo d.P.R. n. 76 del 1998, non sono chiari e non sono aggiornati in relazione ai recenti interventi normativi in materia di semplificazione documentale; le fattispecie di inammissibilità delle istanze non sono specificate, al pari delle modalità di revoca del contributo.

#### **Sezione IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

##### **Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Nell'ambito dei lavori legati alla emanazione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono state analizzate le difficoltà applicative riferite ad ogni singolo aspetto del procedimento disciplinato dalla normativa vigente.

Nel corso dell'istruttoria è apparso che le esigenze di modifica evidenziate in sede applicativa non potessero essere effettuate attraverso l'adozione di atti regolatori di livello inferiore, quali circolari, direttive, altre disposizioni interne.

Inoltre non sono emerse, sia nell'ambito dell'Amministrazione, sia nel corso delle consultazioni, nel merito, soluzioni alternative effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto non sono state valutate opzioni alternative.

#### **Sezione V- GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.**

##### **a) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Gli effetti positivi dell'intervento regolatorio sono stati valutati nel corso dei lavori istruttori svolti con le amministrazioni competenti in sede di emanazione del decreto di riparto della quota. Il metodo di analisi utilizzato si è concentrato sul confronto tra i principali costi e benefici rilevati nel caso di non intervento (opzione zero) rispetto alla situazione successiva all'intervento regolatorio (opzione scelta).

##### **b) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'iniziativa regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono costituiti dalla maggiore trasparenza (omogeneità di erogazione), dalla più equa ripartizione tra i soggetti beneficiari e dalla maggiore efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. L'individuazione di criteri precisi per la distribuzione delle risorse, che va dalle modalità di riparto tra le quattro categorie ammesse e tra le aree del territorio fino alla valutazione in centesimi dei progetti presentati, le puntuali modalità di monitoraggio, la disciplina dei casi di revoca e delle relative procedure assicurano il raggiungimento dei vantaggi suddetti.

##### **c) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.**

Oltre agli obblighi informativi già previsti a carico dei destinatari diretti o indiretti, che sono confermati perché necessari alla trasparenza e alla sicurezza del procedimento, è stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri siano pubblicati i criteri e i parametri specifici di valutazione delle istanze. E' inoltre disposta la pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

##### **d) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione con opzioni alternative per le motivazioni di cui alla Sezione IV. Inoltre si rappresenta che l'opzione 0 avrebbe lasciato invariati i problemi di cui alla Sezione III.



**e) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

**Sezione VI -INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.**

Non si ravvisa alcun impatto diretto del regolamento sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del paese.

**Sezione VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**

**a) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio.**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono le amministrazioni competenti, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

**b) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste particolari forme di pubblicità. E' prevista la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'intervento regolatorio.

Sul medesimo sito web saranno riportati i dati relativi alla procedura.

**c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione, in quanto eseguito con i mezzi ed il personale a disposizione del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, senza nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo è effettuato con l'ausilio di Commissioni, la partecipazioni alle quali è gratuita e il cui funzionamento è connesso alle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.

**d) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, con particolare riguardo agli effetti di accelerazione, trasparenza, semplificazione e contenimento di tempi procedurali, di una più equa ed omogenea distribuzione delle risorse e di una migliore gestione dei fondi

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di una revisione della disciplina attraverso modifiche e integrazioni.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

**Amministrazione proponente:** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

**Referente:** Dipartimento coordinamento amministrativo

**Referente ATN:** Anna Gargano

### **PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di provvedimento concerne l'emanazione di un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Il presente provvedimento normativo è finalizzato a realizzare un intervento complessivo di armonizzazione della normativa, intervento che comporterebbe: benefici per le amministrazioni, che potrebbero vedere risolte alcune ambiguità interpretative e procedurali; benefici per i soggetti che accedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille che potrebbero contare su un procedimento più trasparente e su una normativa chiara e quindi su trattamenti omogenei.

L'intervento è in linea con le indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti e dalle Commissioni Parlamentari. In particolare, la Corte dei Conti, con la deliberazione n. 18/2008/G emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 6 giugno 2008, aveva espresso le seguenti considerazioni e raccomandazioni:

- notevole disparità nella ripartizione del fondo dell'otto per mille sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale;
- elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà disciplinato dal DPR n. 76 del 1998.

Lo schema di provvedimento è coerente con il programma di Governo rientrando nelle attività di semplificazione e riassetto normativo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede".
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".



- Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 recante "Modifiche ed integrazione al DPR 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione di norme delegificate.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Su materia analoga all'esame del Parlamento vertono l'A.S. n. 2658, l'A.S. n. 2937 e l'A.S. n. 3261, l'esame dei quali non è ancora iniziato.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dal regolamento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.



**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

### **PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento normativo è stata effettuata con esito positivo.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni al DPR n. 76 del 1998. Si prevede, infatti, l'inserimento di due nuovi articoli (articolo 2-*bis* e articolo 6-*bis*), e di alcuni periodi e commi nonché la sostituzione degli articoli 3, 5, 6, 8, 8 - *bis* e 8 - *ter* al solo fine di chiarire l'intero procedimento di concessione dei contributi.

Gli articoli aggiuntivi sono contrassegnati con il numero dell'articolo che li precede, integrati dal relativo avverbio numerale latino (*bis*, *ter*); parimenti i commi aggiuntivi sono contraddistinti con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino pertinente (*bis*, *ter*).

Gli articoli che costituiscono una sostituzione integrale indicano il numero dell'articolo sostituito; in caso d'integrale sostituzione i commi all'interno dell'articolo recano una propria numerazione progressiva.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nel provvedimento proposto non sono ravvisabili effetti abrogativi impliciti.



**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del regolamento non prevedono disposizioni che comportino un effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo in esame non comporta l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.** Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.



## Relazione tecnico finanziaria

Lo schema di regolamento modifica alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modifiche si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille", anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di meglio esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza.

In particolare, l'articolo 5, comma 2-bis, disciplina l'acquisizione della valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di valutazione. La norma in realtà recepisce e regola un modello organizzatorio già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nel corso dell'espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità e di efficienza.

L'articolo 8, comma 3, dispone che i fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con comunicazione ai Ministeri competenti per materia ai fini del monitoraggio.

Analogamente a quanto previsto per la valutazione dei progetti, l'articolo 8, comma 6, per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio prevede l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio.

Al riguardo, si rappresenta che la partecipazione sia alle Commissioni di valutazione sia alle Commissioni di monitoraggio è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto connessa agli obblighi d'ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporle.

L'articolo 8-bis, comma 4, e l'articolo 8-ter, comma 5, stabiliscono che le somme relative a contributi oggetto di revoca, nonché quelle derivanti dai risparmi di spesa sono riversate in conto entrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il regolamento non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste.

14 FEB. 2013

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

*Caruso*



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 04 FEB 2013

ACG/30/PCM/1854

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, a norma della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal citato Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

D'ordine del MINISTRO

IL CAPO DELL'UFFICIO

vpr

15963

FCM/20

47  
D



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO VIII

Roma, 4 FEB. 2013

All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
S E D E

Prot. n. 9754

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica concernente: regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale a norma della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cont. D*



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE  
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1998, N. 76, IN MATERIA DI CRITERI E  
PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE  
DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi  
nell'adunanza del .....

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  
Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana  
il seguente regolamento:

ART.1

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate  
le seguenti modificazioni:



17

a) al comma 2, alinea, dopo le parole: <<Gli interventi per fame nel mondo>> la parola: <<sono>> è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni. >>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<< 4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.>>;

d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice ovvero la medesima sia stata richiesta dal soggetto proprietario, almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza, per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1.>>;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5-bis Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.>>;

f) al comma 6 le parole: << per tale ragione>> sono soppresse;

g) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

<< 6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.>>.

2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<< Art. 2-bis. (Criteri di ripartizione). 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

2. In caso del verificarsi di un fenomeno delle tipologie indicate dall'articolo 2, comma 3, nei dodici mesi precedenti al termine di cui all'articolo 6, comma 2, le risorse possono essere destinate in via prioritaria nella misura massima del cinquanta per cento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, da eseguire nel luogo dove si è verificato il fenomeno stesso.

3. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

4. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi.

5. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).



6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze.

7. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. >>.

## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

<< Art. 3. *(Requisiti soggettivi)* - 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.



5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.>>.

### ART. 3

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.>>;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

<< 2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.

2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a 10 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere accolta.>>.

### ART. 4

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

<< Art.5 (Schema del piano di ripartizione) - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da apposite Commissioni tecniche di valutazione, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere



nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica.

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 6, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.>>.

## ART. 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

<< Art.6. (*Modalità di presentazione della domanda*) - 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, secondo il modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegati la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.>>.

2. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<< Art.6-bis. (*Cause di esclusione*) -1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;
- b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.>>.

## ART. 6

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)



1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

<< Art.7. *(Determinazione preliminare e finale)* - 1. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro 15 giorni. Ove il predetto termine di 30 giorni decorra infruttuosamente il decreto è in ogni caso adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.>>.

#### ART. 7

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

<< Art.8. *(Erogazione dei fondi)* - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42.

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28



dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica.

6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.>>.

## ART. 8

*(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

<<Art.8-bis. *(Revoca del conferimento)* -1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di:

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;

d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.



2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al 30 per cento del finanziamento concesso.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>>.

#### ART. 9

*(Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

*<<Art.8-ter. (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa) -1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.*

2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati possono essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.



5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.>>.

#### ART.10

*(Modifiche agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono sostituiti dagli allegati A e B al presente decreto.

#### ART.11

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il .....



Allegato A  
(articolo 3, comma 1)

**Modello-di domanda**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

(le indicazioni concernenti gli indirizzi di posta ordinaria e di posta elettronica sono reperibili sul sito istituzionale)

OGGETTO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l'anno (specificare l'anno) per l'iniziativa (indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 76 del 1998, e la localizzazione dello stesso)

Il sottoscritto, quale legale rappresentante di (Indicare il soggetto richiedente) chiede il contributo di euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. A tal fine dichiara quanto segue.

**A. SOGGETTO RICHIEDENTE**

**A.1**

Denominazione.....

**A.2 Natura giuridica**

A 2. 1 pubblica amministrazione

Ministero

regione

ente territoriale

altro ente pubblico

A 2. 2 ente privato

persona giuridica

associazione non riconosciuta

ente ecclesiastico

A.3 codice fiscale.....

A.4 sede legale.....

A.5 telefono.....fax ..... (facoltativo per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni).....posta elettronica certificata - PEC./e mail (facoltativa per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni)..... telefono cellulare (facoltativo)

**B. Intervento da realizzare**

**B.1 Categoria**

fame nel mondo

calamità naturali

assistenza ai rifugiati

conservazione di beni culturali

B.2 Descrizione (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione)

.....  
.....

B.3 conformità dell'intervento alle disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla realizzazione dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche prescrizioni stabilite dalle Amministrazioni competenti durante l'esecuzione dell'iniziativa;

B.4 indicazione della situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assenti, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'iniziativa.

B.5 l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria (illustrare dettagliatamente il requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76);

C. Finanziamento



C.1 Importo richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.....

C.2 l'Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille

SI  NO  (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.3 l'Ente ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto SI  NO  (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.4 nell'anno (indicare l'anno)..... per il medesimo bene SI  NO  (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva; in caso di risposta negativa specificare per quale intervento ha usufruito del contributo);

C.5 in caso di risposta positiva alla voce precedente, indicazione della complementarità dell'intervento proposto con quello in precedenza finanziato SI  NO  (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C. 6 dettagliata descrizione degli effetti prodotti dall'intervento già realizzato (specificando per la categoria calamità naturale la riduzione del rischio ottenuta);

C.7 l'Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per la stessa iniziativa SI  NO  (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.8 a carico di pubbliche amministrazioni SI  NO  (in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto) a carico di soggetti privati

SI  NO  (in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto)

D. Responsabile tecnico per la gestione dell'intervento

D.1 Generalità

Nome

Cognome

Qualifica

Recapito telefono .....fax (facoltativo).....posta elettronica certificata - PEC./e mail (facoltativa)..... telefono cellulare (facoltativo)

D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento

Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell'otto per mille ove l'intervento sia finanziato da diversa fonte.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76;

b) (solo per gli enti privati) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, redatte secondo i moduli 1 e 2 dell'Allegato A del medesimo D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76.

**N.B.**

**Per il punto a) l'istante può fare espresso riferimento alla documentazione a corredo di istanze già presentate nel biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso occorre unire alla domanda un'espressa dichiarazione firmata dal legale rappresentante che indichi l'anno di presentazione della precedente istanza e che attesti che la documentazione agli atti è ancora attuale. In caso di modifiche occorre allegare i relativi aggiornamenti.**



## Modulo 1

Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76 del 1998.

Attestazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h), resa dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto (nome cognome)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

D I C H I A R A

a. di essere nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_;  
b. di essere residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via/Piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_;  
c. di essere cittadino italiano (oppure \_\_\_\_\_);  
d. di rivestire la qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ (denominazione dell'Ente) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ (indicare l'atto che conferisce la qualità di legale rappresentante).

D I C H I A R A

In qualità di legale rappresentante consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che

(riservato agli enti ecclesiastici)

- trattasi di Ente ecclesiastico ai sensi della L. 20-5-1985, n. 222;
- l'Ente è iscritto al registro delle persone giuridiche al numero.....;
- l'intervento rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente;
- l'Ente è stato costituito ed effettivamente operante da almeno tre anni.

(per i soggetti diversi dall'Ente ecclesiastico)

- l'Ente possiede/non possiede personalità giuridica (in caso positivo) attribuita con decreto.....;
- l'Ente è regolato dalle disposizioni contenute nello statuto allegato;
- che in base alle disposizioni statutarie gli organi sono (elencare gli organi previsti quali Presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori ecc.);
- attualmente titolari dei predetti organi sono (specificare il nominativo del Presidente, di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori etc.);
- il predetto statuto comprende tra le finalità istituzionali anche la realizzazione di interventi del tipo oggetto della richiesta di contributo;
- l'Ente è stato costituito ed effettivamente operante da almeno tre anni (indicare gli estremi dell'atto costitutivo).

(per tutti)

- l'Ente non ha tra gli amministratori e tra coloro che ricoprono le cariche di legale rappresentante e responsabile tecnico della gestione dell'intervento persone che risultino avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- l'Ente non ha tra gli amministratori e tra coloro che ricoprono le cariche di legale rappresentante e responsabile tecnico della gestione dell'intervento persone che risultino essere stati dichiarati falliti o insolventi;



- L'Ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
- L'Ente non è incorso nella revoca totale o parziale di conferimenti di quote dell'otto per mille negli ultimi cinque anni;
- L'Ente ha individuato il responsabile tecnico della gestione dell'intervento fornito dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento stesso, nella persona di (Nome, cognome, qualifica, recapito);
- L'Ente possiede adeguate capacità finanziarie come da allegata dichiarazione di Istituto bancario (unire dichiarazioni in originale in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda);
- L'Ente ha/non ha a disposizione la struttura per l'esecuzione dell'opera ( in caso positivo descrivere le caratteristiche della struttura organizzativa, amministrativa e tecnica indicando anche il numero e i requisiti professionali del personale utilizzato).

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

Allegati:  
Dichiarazione di Istituto bancario

Statuto (per i soggetti diversi dall'Ente ecclesiastico)



## Modulo 2

Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76 del 1998.

Attestazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), e), f), h), resa dal responsabile tecnico dell'intervento ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto (nome cognome)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

### DICHIARA

- a) di essere nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_;
- b) di essere residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- c) di essere cittadino italiano (oppure \_\_\_\_\_);
- d) Di essere stato nominato responsabile tecnico per la realizzazione dell'intervento (Descrivere il tipo di intervento)
- e) Di possedere il titolo di studio necessario per lo svolgimento delle attività inerenti all'esecuzione dell'intervento (indicare il titolo di studio posseduto)
- f) Di avere adeguate capacità tecniche, specificando a tale fine di aver svolto attività nello stesso/analogo settore (allegare curriculum datato e firmato):
- g) Di non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
- h) Di non essere stato dichiarato fallito o insolvente;
- i) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000, allega fotocopia del proprio documento di identità.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE



## Allegato B

(articolo 4, comma 2)

### 1. Interventi per la conservazione di beni culturali

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. indicazione del bene oggetto dell'intervento;
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
3. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali situazioni di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero di pericoli per la pubblica incolumità;
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
8. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
10. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
13. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dall'Amministrazione competente in materia di beni e attività culturali;
14. acquisizione/non acquisizione della preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
15. dichiarazione sullo stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) completa di relativi elaborati grafici e quadro economico nonché di computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene;
17. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);
18. documentazione fotografica a colori, aggiornata alla data di presentazione o di ripresentazione dell'istanza, inerente agli interventi di restauro, per i beni di interesse storico - artistico, architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a rappresentare la consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione del bene e a far comprendere le ragioni dell'intervento;
19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR 445/2000.



## 2. Interventi per calamità naturali

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. indicazione del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento;
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune, eventuale toponimo della località) individuato con apposita corografia su scala al 25.000 o di maggior dettaglio, sulla quale verranno indicati i coni di visuale relativi alla documentazione fotografica;
3. esposizione di ogni elemento grafico, fotografico e descrittivo utile alla migliore comprensione del fenomeno causa dello stato di rischio ed alla sua interazione con l'ambiente antropico, coerentemente con gli elaborati progettuali prodotti;
4. situazione giuridico - amministrativa del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
5. descrizione degli obiettivi dell'intervento, specificando, laddove possibile, il grado di abbattimento del rischio perseguito;
6. esposizione dello stato di fatto, per le componenti fisiche e antropiche, in relazione allo stato di progetto;
7. documentazione puntuale sulle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati, all'identificazione della natura pubblica e/o strategica dei beni interessati ed alla quantificazione delle persone direttamente e/o indirettamente esposte al fenomeno;
8. eventuale inclusione totale o parziale del sito oggetto di intervento nelle perimetrazioni di cui al D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con specifica della categoria di rischio r/o pericolo, così come determinati dai soggetti competenti ovvero l'appartenenza ad altre categorie di perimetrazione ufficialmente adottate, documentate con cartografia in scala adeguata;
9. eventuale appartenenza a territori per cui siano stati emanati provvedimenti statali o regionali, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con nesso causale sull'attivazione e/o riattivazione dei fenomeni che interessano il settore di ambiente fisico e/o gli elementi antropici oggetto di intervento;
10. evoluzione storica del fenomeno con particolare riferimento ad eventuali date di attivazione e/o riattivazione;
11. esposizione delle eventuali interazioni spaziali e/o funzionali tra gli interventi per i quali si chiede il contributo, e quelli previsti nella programmazione statale e/o regionale, ordinaria e straordinaria;
12. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
14. indicazione della durata dei lavori o delle attività (nel caso in cui l'intervento consista in studi o monitoraggi) espressa in giorni ai fini di cui all'articolo 8 - bis, comma 1, lettera c);
15. quadro economico dell'intervento complessivo, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi dettagli; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
16. quadro economico delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui al punto precedente, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi dettagli; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
17. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
18. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
19. indicazione dello stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto completo dei relativi elaborati grafici nonché il computo metrico estimativo;
20. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli



46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR 445/2000.

### 3. *Interventi di assistenza ai rifugiati*

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
2. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
3. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
4. indicazione dei soggetti destinatari;
5. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
8. precisa indicazione del termine di conclusione dell'intervento calcolato a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
9. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
10. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
11. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
12. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
13. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
14. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR 445/2000.

### 4. *Interventi per fame nel mondo*

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. luogo di svolgimento dell'intervento;
2. contesto e giustificazione
  - 2.1.1 contesto generale
  - 2.1.2 beneficiari e contesto specifico
  - 2.1.3 origine del progetto e indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda
  - 2.1.4 controparte locale
  - 2.1.5 presenza/non presenza di altri attori istituzionali rilevanti
3. indicazione delle strategie e degli obiettivi
4. risultati attesi
5. quadro logico
6. modalità di esecuzione
  - 6.1 metodologie di riferimento
  - 6.2 organizzazione operativa con specificazione delle risorse umane e fisiche impiegate



- 6.3 contesto operativo di riferimento
- 6.4 monitoraggio e valutazione
7. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
8. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
9. sostenibilità
  - 9.1 sostenibilità economico finanziaria
  - 9.2 sostenibilità istituzionale
  - 9.3 sostenibilità socio culturale
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
12. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportata al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
13. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
14. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
15. lettera di gradimento delle autorità locali con traduzione in italiano;
16. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR 445/2000.





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1030/13

Roma, addì 6 marzo 2013

Risposta a nota del

N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **455/2013**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL  
D.P.R. 10 MARZO 1998, N. 76, IN  
MATERIA CRITERI E PROCEDURE  
UTILIZZAZIONE QUOTA OTTO PER  
MILLE IRPEF DIRETTA GESTIONE  
STATALE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N. \_\_\_\_\_


Segretario Generale

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI DAGL**

(.....)

ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI  
- 7 MAR 2013  
1588



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013

**NUMERO AFFARE 00455/2013**

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi..

Schema di DPR recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

### LA SEZIONE

Vista la relazione in data 8 febbraio 2013, pervenuta il 12 febbraio 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che l'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,

stabilisce che gli interventi a diretta gestione statale della quota dell'otto per mille dell'Irpef sono utilizzati per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

La successiva legge 23 dicembre 1996, n. 664, all'articolo 3, comma 19, ha previsto l'emanazione di un regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari, per stabilire i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, ai fini dell'attuazione del citato articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Il regolamento, adottato con d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, successivamente integrato e modificato dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, ha disciplinato le finalità degli interventi finanziabili nell'ambito delle categorie previste dalla legge, i criteri, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure amministrative per la predisposizione del piano di ripartizione della quota a disposizione, le modalità di erogazione dei contributi, del monitoraggio, l'eventuale revoca e l'impiego delle risorse eccedenti.

L'amministrazione rappresenta che sulla base dell'esperienza maturata negli anni di gestione del procedimento di ripartizione della quota "Stato" dell'otto per mille, sono venuti in evidenza profili di criticità, alcuni dei quali sono stati posti in rilievo dalla Corte dei conti. La Corte, infatti, con la deliberazione n. 8/2008/G emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 6 giugno 2008, aveva espresso le proprie considerazioni e formulato alcune raccomandazioni, notando, tra l'altro, notevole disparità nella ripartizione del fondo in questione sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale, ed elevata frammentazione degli interventi.

L'Amministrazione, pertanto, ritiene opportuno adeguare le disposizioni

regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi, e disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze della procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille".

Il presente schema di decreto, che consta di undici articoli, interviene sul d.P.R. n. 76 del 1998 con disposizioni di modifica e di integrazione.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento contiene modifiche e integrazioni al d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, che disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Ad avviso dell'Amministrazione, la necessità dell'intervento correttivo è sorta a causa di numerosi elementi di criticità emersi negli anni di gestione del procedimento di ripartizione della quota "Stato" dell'otto per mille.

In particolare, viene evidenziato che:

- l'attuale disciplina non individua alcun criterio per ripartire tra le quattro tipologie previste le risorse a disposizione, che pertanto possono essere indifferentemente assegnate anche a una o ad alcune delle categorie ammesse (farne nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali);
- i criteri di riparto delle somme a disposizione sono genericamente indicati, e non fissano nessun parametro espresso, che circoscriva o limiti l'attività dell'Amministrazione nella scelta degli interventi da finanziare;
- i requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi non sono individuati in maniera sistematica, e non sono puntualmente disciplinati i casi d'inammissibilità delle domande;
- il termine complessivo del procedimento è pari a circa nove mesi, in contrasto con le previsioni dettate in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- le norme appaiono, poi, non perfettamente in linea con altre disposizioni sopravvenute (ad esempio per gli interventi di conservazione dei beni culturali con il "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero per gli interventi di assistenza ai rifugiati con le disposizioni attinenti lo stato di rifugiato, non comprendendo anche le persone bisognose di protezione internazionale, assimilate ai rifugiati in attuazione delle direttive comunitarie in materia).

Al fine di porre rimedio a tali criticità, l'amministrazione rappresenta di aver ispirato la riforma ai seguenti scopi:

- contenere il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, come successivamente modificata e integrata;
- esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza;
- razionalizzare e contenere le spese, prevedendo il pagamento del contributo per stati di avanzamento dei lavori, nonché una disciplina più puntuale dei casi di revoca e di restituzione delle somme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dare attuazione alle recenti disposizioni normative (in particolare i decreti legge n. 98 del 2011, n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012, legge n. 228 del 2012) che, a fini di protezione civile, per fronteggiare le avversità atmosferiche e gli eventi alluvionali verificatisi nel 2012, hanno decurtato la disponibilità delle somme, prevedendo anche a regime un meccanismo di ripartizione dei fondi, previsti di cui alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, mediante l'introduzione di un criterio che consente di destinare le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, ciò al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione e garantire la tempestività degli interventi.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di condividere la *ratio* della riforma e

l'impostazione della nuova disciplina attraverso disposizioni che effettivamente consente di dare soluzione alle criticità in precedenza menzionate.

La vigente disciplina, infatti, non è chiara ed esaustiva nello stabilire criteri e procedure per la ripartizione dell'otto per mille devoluto allo Stato, comportando il rischio di attribuzione dei fondi in maniera discriminatoria o non trasparente.

Inoltre, è del tutto condivisibile anche l'introduzione di un maggior controllo in fase di scelta dei progetti da finanziare e di erogazione parziale dei contributi (se superiori a 30 mila euro), da svolgersi in parallelo allo stato di avanzamento dei progetti.

2. Passando all'esame dell'articolato, al modificato art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 76 del 1998, si prevede che non sarà più possibile concedere il contributo per progetti riguardanti beni culturali per i quali la verifica o la dichiarazione dell'interesse culturale non sia intervenuta ovvero non sia stata richiesta almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Il riferimento alla semplice richiesta va integrato con il richiamo all'accoglimento della richiesta, come presupposto per la concessione del contributo.

3. Il nuovo comma 2-bis del regolamento attribuisce una priorità nella distribuzione delle risorse agli interventi per calamità naturali, verificatesi nel corso dell'anno, data l'imprevedibilità e la necessaria tempestività dell'intervento in caso di minacce alla pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche.

Viene stabilito che le risorse possono essere destinate in via prioritaria nella misura massima del cinquanta per cento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3 (calamità naturali), da eseguire nel luogo dove si è verificato il fenomeno stesso.

Appare preferibile aggiungere che le residue somme sono ripartite in parti uguali tra le altre tre tipologie di interventi al fine di rispettare il criterio di eguale ripartizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. Il comma 6 dello stesso art. 2-bis prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze.

Va precisato che l'individuazione dei parametri deve avvenire per ogni tipologia di intervento, essendo necessario che si giunga ad un livello di specificazione che consenta di rendere chiaro e trasparente il criterio di scelta, che evidentemente sarà ispirato a logiche diverse a seconda delle quattro tipologie di intervento.

Inoltre, la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è coerente con i recenti interventi in materia di semplificazione, ma richiede che su tale sito sia istituita una apposita sezione, ben visibile nella *home page*, al fine di ottenere che ogni notizia relativa a tali interventi possa essere appieno conosciuta, ed agevolmente reperibile.

Occorre, pertanto, prevedere nel regolamento l'istituzione di una apposita e ben visibile sezione del sito della Presidenza dedicata alla gestione dell'otto per mille di competenza statale, in modo che le varie forme di pubblicità previste anche in altre disposizioni dello schema consentano effettivamente una maggiore conoscenza della gestione dei fondi e garantiscano una maggiore trasparenza, che costituisce uno dei principali scopi dichiarati dell'intervento di riforma.

5. Il sostituito art. 3, del d.P.R. n. 76 del 1998, disciplina i requisiti soggettivi e prevede, al comma 1, che possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati.

Viene, inoltre, stabilito che "È escluso in ogni caso il fine di lucro."; tale periodo può risultare non chiaro e può generare l'incertezza sul fatto che l'assenza di fine di lucro vada riferita all'iniziativa ammessa la beneficio o al soggetto beneficiario,

come sembra doversi propendere tenuto conto della rubrica dell'articolo, che riguarda appunto i requisiti soggettivi. Appare, quindi, preferibile esplicitare il senso del periodo in modo più chiaro.

6. L'articolo 3 dello schema di decreto contiene modifiche all'articolo 4, comma 2, e introduce i commi 2-bis e 2-ter, al fine di definire i contenuti oggettivi in maniera più sistematica. La norma proposta indica espressamente l'inammissibilità della domanda non corredata da una relazione tecnica conforme all'Allegato B, parte integrante del regolamento.

Al comma 2-ter viene stabilito che possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere accolta. Si ritiene più corretto fare riferimento alla ricezione o, in alternativa, improcedibilità della domanda in questo caso, potendo risultare meno chiaro il richiamo al mero mancato accoglimento.

Valuti anche l'Amministrazione se il termine "non superiore" a dieci giorni possa risultare troppo esiguo.

7. Il nuovo art. 5 del d.P.R. n. 76 del 1998 disciplina il piano di ripartizione delle risorse, assegnando il compito di valutare le singole iniziative ad apposite Commissioni tecniche di valutazione.

L'amministrazione rappresenta che la norma recepisce e regola un modello organizzativo già in uso da diversi anni, e che ha dato buoni risultati nel corso dell'espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità e di efficienza.

Viene previsto che le commissioni, istituite con provvedimento del Segretario generale, sono composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero

dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia.

In primo luogo, non è chiaro quante sono le Commissioni tecniche di valutazione; se ve ne è una per ciascuna delle quattro tipologie di intervento, è opportuno specificare tale elemento.

Inoltre, per i "sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia" va chiarito se si tratta di sei rappresentanti per ogni amministrazione o nel complesso, essendo anche preferibile indicare per ciascun settore di intervento quali siano le amministrazioni competenti.

La disposizione stabilisce che le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rimette alla valutazione dell'amministrazione, anche in relazione alle scelte adottate in relazione alle questioni appena sollevate, se tale quorum sia idoneo a garantire l'uniformità di giudizio nella valutazione degli interventi, e l'efficienza nello svolgimento di tale delicato compito.

La presente osservazione vale anche con riferimento alla composizione delle Commissioni tecniche di monitoraggio, di cui al modificato art. 8 del d.P.R. n. 76 del 1998.

8. Il nuovo art. 6 del regolamento prevede che "Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, secondo il modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Valuti l'amministrazione se sia possibile eliminare l'obbligo del bollo per la presentazione delle domande, tenuto conto del fatto che si tratta di interventi

finalizzati a scopi ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela, e che spesso nel passato le risorse si sono rilevate insufficienti per l'ammissione al contributo di gran parte delle domande e, in questo caso, l'obbligo del bollo finisce per costituire un mero appesantimento della procedura, che grava inutilmente sui soggetti che richiedono la concessione del beneficio.

9. Le modifiche introdotte dagli artt. 7 e 8 dello schema prevedono che l'erogazione dei fondi ai destinatari da parte della Presidenza del Consiglio avvenga per successivi stati d'avanzamento dei lavori relativi al progetto beneficiario del contributo. La modifica ha anche un effetto di contenimento della spesa pubblica, in quanto il finanziamento viene erogato nella sua interezza solo dopo le verifiche di effettiva esecuzione delle opere programmate. Inoltre la revoca è stata disciplinata in maniera più rigorosa, prevedendo anche la restituzione delle somme non correttamente impiegate alla Presidenza del Consiglio con recupero dei fondi a vantaggio della finanza pubblica.

L'amministrazione ha rappresentato che in passato sono sorte difficoltà applicative, in quanto nulla era previsto per il caso in cui il destinatario non trasmetteva i dati necessari per procedere al pagamento, ovvero per l'ipotesi di lavori iniziati ma non terminati o eseguiti parzialmente o in maniera difforme al progetto approvato. Non era disciplinata la proroga delle scadenze progettuali, non era esplicitamente individuato un meccanismo di recupero per le somme erogate e non utilizzate, dopo l'affidamento dei lavori.

La proposta di modifica contiene:

- la conferma dei requisiti soggettivi posseduti all'atto della domanda;
- la revoca, ove non risulti l'inizio delle attività entro diciotto mesi dall'ordinativo di pagamento della somma relativa ovvero per mancata esecuzione e mancata conclusione dell'intervento entro i termini indicati; la decadenza dal contributo ove la documentazione necessaria per l'accredito del contributo non arrivi entro

sei mesi dalla ricezione della richiesta di documentazione;

- la corresponsione in caso d'importo superiore a 30 mila euro, di una somma pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore, rinviando l'accredito della restante somma solo dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori d'importo pari ad almeno ad almeno la metà della quota di contributo erogata, in modo da contemperare l'esigenza del beneficiario di avere i fondi a disposizione per dare inizio o completare i lavori e la tutela del pubblico interesse di una corretta utilizzazione del contributo;

- la modifica delle modalità di monitoraggio: il regolamento vigente, infatti, dispone che i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille e che a tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati. Tale disposizione, però, in pratica è stata di frequente disattesa, si sono verificati notevoli disguidi dovuti ai tempi eccessivamente lunghi richiesti dall'acquisizione del parere delle amministrazioni competenti, e il termine semestrale per la presentazione del rapporto è spesso infruttuosamente scaduto. La disciplina proposta prevede l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio distinte da quelle di valutazione in modo da evitare ogni possibile commistione tra i due momenti procedurali.

Come già detto in precedenza, tali modifiche risultano del tutto condivisibili e in linea con le finalità perseguite dall'amministrazione con l'intervento di riforma.

In aggiunta a tali previsioni, la Sezione ritiene che possa essere utile inserire anche l'obbligo di pubblicare sulla già menzionata apposita sezione del sito della Presidenza del consiglio non solo l'elenco degli interventi ammessi al beneficio, ma anche tutti gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi e di

monitoraggio, comprese le relazioni delle Commissioni tecniche.


Ciò al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza nell'utilizzo di risorse che i contribuenti affidano alla gestione dello Stato al momento della scelta della devoluzione dell'otto per mille dell'Irpef.

10. Per quanto concerne la revoca del conferimento, disciplinata dall'art. 8-bis del regolamento, occorre inserire un riferimento alla partecipazione procedimentale del soggetto interessato; anche se tale partecipazione è imposta da norme di rango primario, appare preferibile inserire un richiamo espreso.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Roberto Cheppa



IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

